



Titolo

assistenza del difensore – necessità – procura rilasciata successivamente – efficacia sanante - esclusione

Descrizione

Nel giudizio innanzi alla Corte federale d'appello, premessa l'inesistenza di disposizioni statutarie che permettano alla parte di stare in giudizio personalmente, la previsione dell'obbligo della difesa tecnica, valevole sia quando la parte proponga il reclamo, sia quando vi resista, costituisce espressione di un principio più generale «[...] *coerente con la sempre maggiore complessità e specificità che ha assunto nel tempo il contenzioso in materia di sport e della conseguente necessità di dover rispettare regole, anche processuali, dettate dal Regolamento di Giustizia Sportiva e dai regolamenti adottati dalle singole Federazioni* [...]». Proprio il fine di consentire una effettiva tutela ai soggetti che operano nel mondo dello sport nei diversi gradi della giustizia sportiva, rende necessaria l'assistenza in tali giudizi di soggetti che professionalmente siano in grado di utilizzare gli strumenti che mette a loro disposizione l'ordinamento sportivo» (Collegio di Garanzia del CONI, 16.3.2018, n. 24). Per tali ragioni, dall'art. 100, comma 2, CGS, consegue l'onere della "difesa tecnica" in tali giudizi, con la conseguenza che il procedimento avviato in assenza del difensore deve ritenersi inammissibile (CFA, Sez. I, n. 24/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 2/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 54/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 31/2023-2024; CFA, Sez. IV, n. 119/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 71/2020-2021; CFA, Sez. I., n. 68/2020-2021; CFA, Sez. II, n. 59/2020-2021; CFA, Sez. IV, n. 17/2020-2021; CFA, Sez. IV, n. 92/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 59/2019-2020; CFA, Sez. III, n. 42/2019-2020; CFA, Sez. III, n. 41/2019-2020). (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che presupposto indefettibile per l'esercizio del ministero difensivo è il conferimento della procura alle liti che, nel caso di specie, mancava; la Corte ha poi reputato ininfluenza la circostanza che al predetto legale fosse stato notificato l'avviso di fissazione d'udienza ex art. 103 CGS recante l'avvertimento ivi previsto; ciò in quanto si trattava di avviso di Segreteria che, al pari del presupposto reclamo, era stato notificato non ai legali direttamente, bensì alle parti sostanziali nei domicili rispettivamente eletti presso i vari avvocati, dunque senza alcuna previa verifica e valutazione dell'esistenza dello *jus postulandi* in capo a ciascuno di essi; operazioni, queste, di esclusiva spettanza del Collegio e, come tali, effettuabili soltanto nell'udienza di discussione).

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 0018/CFA/2025-2026/A

Presidente

Torsello

Relatore

Tuccari

Riferimenti normativi

art. 100, comma 2, CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0018 CFA del 7 agosto 2025 (PF- Sig. Giovanni Mele-Sig. Matteo Laurindi-Sig. Andrea Santini-S. Piero a Sieve A.S.D.)